



# Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli

## VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI

### **S T A T U T O**

Associazione di Volontariato O.N.L.U.S. ( D.P.G.R. 1156 DEL 26-09-94)  
Iscritta all'albo delle Persone Giuridiche del Tribunale di Firenze al n° 860P.G  
C.F. 82000770485

Via Cavour, 32 - 50053 - Empoli  
Tel. 0571.7255 Fax. 0571.700121  
info@misericordia.empoli.fi.it  
www.misericordia.empoli.fi.it



# Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Caratteri fondamentali

La Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli è stata fondata il 18 Luglio 1841 come associazione di ispirazione cristiana della Terra di Empoli.

Trae origine dalla Compagnia della Buona Morte sorta sin dal 1635 nel solco della tradizione della Comunità Conventuale dei Frati Agostiniani.

Ha come Protettrice la Madonna venerata sotto il Titolo della Cintola.

E' un'associazione di volontariato senza fini di lucro, organizzata secondo le regole del presente Statuto e dotata della personalità giuridica di diritto privato.

Gli iscritti, con il nome di fratelli sono chiamati a testimoniare concretamente, con le opere, l'amore di Dio per gli uomini.

### Art. 2 - Finalità

Scopo della Confraternita è l'esercizio volontario, per amore di Dio, delle opere di misericordia corporali e spirituali, in favore dei singoli e delle collettività. Collabora a tal fine con i pubblici poteri e le altre organizzazioni similari, nel solco della Tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano II che sollecita la responsabilità dei laici. La Confraternita può promuovere ed esercitare tutte le opere di umana e cristiana carità, nello spirito del Vangelo, in modo da contribuire alla rimozione della condizione di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, alla tutela dei diritti primari quali quello alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un sostegno concreto alla crescita di una società a misura d'uomo.

Nello spirito della tradizione, le opere di Misericordia in cui si esplica l'attività della Confraternita sono: il soccorso dei malati e degli infortunati, la sepoltura e le onoranze dei defunti, l'assistenza ai giovani in difficoltà, agli anziani e agli infermi, la donazione del sangue e degli organi, il coordinamento delle varie iniziative del volontariato esistenti nella zona, le attività di protezione civile e tutte quelle rientranti per affinità nello spirito statutario. I volontari possono costituirsi in gruppi per lo svolgimento delle varie attività.

Sempre per il migliore svolgimento di tali attività, la Confraternita può dotarsi di attrezzature mobili e immobili e di strutture aventi anche specifica e separata organizzazione economica.



## Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli

Le attività possono inoltre esser realizzate anche mediante Sezioni distaccate.

Per il perseguimento degli scopi istituzionali la Confraternita si avvale, inoltre, di una struttura amministrativa disciplinata da regolamento interno.

Ai fini del raggiungimento dei fini sociali, la Confraternita può contrarre prestiti, mutui e ogni altro di tipo di finanziamento a breve, medio e lungo termine con banche e istituzioni finanziarie nonché rilasciare garanzie reali a personali, pegni, ipoteche, fidejussioni e simili, anche nell'interesse di terzi. Sempre ai fini di cui sopra può acquistare e vendere beni immobili e assumere partecipazioni anche di minoranza in società.

### **Art. 3 - Sede, durata, segni distintivi**

L'associazione ha sede in Empoli.

La sua durata è illimitata.

Il suo emblema è costituito da un ovale azzurro con la croce latina in rosso fra le due lettere d'oro in carattere gotico "F" ed "M".

La divisa dei Fratelli è costituita da una cappa lunga nera con cappuccio detto buffa, stretta ai fianchi da un cordiglio dal quale pende un Rosario con la Croce. Essa viene indossata nelle occasioni ufficiali e comunque per le festività di cui al punto e) dell'art. 12.

### **Art. 4 - Rapporti con altri enti**

La Confraternita svolge la propria attività in collaborazione, quando necessario, con le strutture e le organizzazioni della stessa Comunità Cristiana e della Società Civile.

Essa può stipulare accordi o convenzioni, costituire consorzi o altri organismi comuni con enti locali o altre associazioni assistenziali.

Contribuisce in spirito di collaborazione alle iniziative prese nell'ambito ecclesiale, secondo gli indirizzi dell'Arcivescovo di Firenze.

Riconosce nelle Confraternite di Misericordia gli interlocutori privilegiati per il coordinamento della propria attività, ed aderisce alle organizzazioni che le rappresentano.

Non può partecipare ad aggregazioni o iniziative che siano in contrasto con il carattere di ente caritativo di ispirazione cristiana, che contraddistingue la Confraternita.





## Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli

### **Art. 5 - Attività di formazione**

La Confraternita riconosce come essenziale la formazione cristiana dei fratelli, da raggiungersi attraverso un periodo di preparazione ed istruzione religiosa che formi, oltre che alle opere di misericordia, alla partecipazione alla liturgia ed alla vita della Comunità Parrocchiale.

Provvede, inoltre, all'educazione dei fratelli ai valori della solidarietà civica, alla loro preparazione e formazione, al loro addestramento alle tecniche di intervento, in modo da permettere un'azione seria ed efficiente nello svolgimento delle attività sociali e caritative.

### **Art. 6 - Gratuità dei servizi**

Le prestazioni dei fratelli sono gratuite.

E' fatto loro espresso divieto di accettare qualsiasi forma di compenso.

Potranno essere concesse ai fratelli, da parte del Magistrato, distinzioni aventi puro carattere morale. Le opere caritative della Confraternita sono senza fini di lucro.

## **I FRATELLI**

### **Art. 7 - Generalità**

Possono divenire soci della Confraternita, con il nome di fratelli o sorelle, tutte le persone che si dichiarano disposte a vivere con coerenza la propria fede cristiana ed accettino il presente statuto e le altre regole della Confraternita.

I fratelli devono avere fama intemerata e non possono avere attività o comportamenti o essere iscritti ad associazioni in contrasto con la professione di fede.

Per quanto riguarda i fratelli aspiranti la richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta per presentazione da due fratelli che garantiscono sulla idoneità del richiedente ed è rivolta al Magistrato che decide sull'accettazione.

I fratelli sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Fratelli aspiranti



## Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli

- b) Fratelli giornanti
- c) Fratelli giubilati
- d) Fratelli aggregati

### **Art. 8 - Fratelli aspiranti**

I Fratelli aspiranti sono coloro che, iscritti secondo le disposizioni del precedente articolo, attendono di fare parte dei Fratelli giornanti. L'iscrizione può essere ottenuta anche prima della maggiore età, purché sia stato compiuto il sedicesimo anno e la richiesta sia controfirmata dall'esercente la patria potestà.

Gli aspiranti devono prestare sino a dodici mesi di regolare servizio alle stesse condizioni dei Fratelli giornanti, dopodiché sono ammessi alla categoria dei giornanti mediante il rito della vestizione, da compiersi in occasione della festa annuale della Confraternita dell'8 dicembre.

Gli aspiranti possono fruire dei servizi delle agevolazioni che la Confraternita offre ai soci, partecipano all'assemblea dopo aver fatto la vestizione.

### **Art. 9 - Fratelli Giornanti**

Sono ammessi fra i fratelli giornanti gli aspiranti che abbiano compiuto il servizio alle condizioni di cui al precedente articolo ed abbiano compiuto la vestizione.

Possono inoltre essere ammessi tra i fratelli giornanti, sempre su decisioni del Magistrato:

- a) i fratelli che abbiano prestato servizio in altre Confraternite di Misericordia;
- b) coloro che per particolare qualificazione personale o professionale siano ritenuti di speciale utilità per la Confraternita, anche senza aver compiuto il periodo di aspirante.

In conformità degli antichi Statuti, i fratelli giornanti hanno luogo nel servizio di carità e godono i pieni diritti di fratellanza.

Con l'ammissione a tale categoria, essi assumono l'impegno di collaborare attivamente alle opere della Confraternita secondo le loro capacità fisiche ed intellettuali, prestando servizi di carità, cooperando nelle occorrenze amministrative, e partecipando alla vita organizzativa della Confraternita stessa.



## Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli

### **Art. 10 - Fratelli Giubilati**

Su decisione del Magistrato e su loro richiesta passano nella categoria dei Fratelli Giubilati i fratelli Giornanti che per difficoltà derivanti da età, condizioni di salute, esigenze familiari o di lavoro, o altro valido motivo, non siano più in grado di prestare una collaborazione attiva, come previsto per i giornanti.

La dispensa non priva né dei diritti di fratello giornante, né dell'obbligo di partecipare alla vita della Confraternita nei limiti consentiti dalle proprie condizioni.

### **Art. 11 - Fratelli Aggregati**

Sono ammessi come Fratelli Aggregati su decisione del Magistrato, uomini e donne che nel rispetto delle regole dell'art. 7, facciano richiesta per essere iscritti alla Confraternita, con dispensa a svolgere servizio attivo pur condividendo ed accettando lo spirito e gli scopi della Confraternita, con dispensa a svolgere servizio attivo pur condividendo ed accettando lo spirito e gli scopi della Confraternita.

Hanno diritto, su loro domanda e se ricorrono i presupposti, di essere ammessi successivamente fra i fratelli giornanti.

Fruiscono dei servizi e delle agevolazioni che la Confraternita offre ai soci e partecipano con diritto di voto all'assemblea.

### **Art. 12 - Doveri dei soci**

Tutti i fratelli, oltre ad osservare gli specifici impegni, sono tenuti a:

- a) rispettare lo statuto, i regolamenti e gli altri provvedimenti della Confraternita e del Magistrato, in particolare per quanto riguarda i servizi a cui i fratelli sono addetti;
- b) osservare all'interno della Confraternita un comportamento disciplinato ed ispirato alla solidarietà, alla carità e ai valori cristiani;
- c) mantenere, anche all'esterno, una condotta di vita che non rechi pregiudizio allo spirito della Confraternita;
- d) versare i contributi periodici stabiliti per le singole categorie, detti contributi sono intransmissibili;





## Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli

- e) partecipare indossando la veste storica, alle celebrazioni solenni del Corpus Domini, della Commemorazione dei Defunti, della Festa Patronale della Misericordia, oltre a quelle ulteriori decise dal Magistrato.

### **Art. 13 - Perdita del titolo di fratello**

Il titolo di fratello si perde, oltre che per dimissioni, per esclusione disposta dal Magistrato, sentito il Collegio dei Capi Guardia (art. 14).

L'esclusione può essere decisa dal Magistrato in caso di gravi violazioni degli obblighi di cui al presente Statuto. Essa deve essere preceduta da un preavviso scritto, in cui siano formulati al fratello gli addebiti e sia concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni.

Il fratello cui sia stata notificata l'esclusione, può proporre, entro 15 giorni dalla comunicazione, ricorso al Collegio dei Capi di Guardia. Sul parere del Collegio il Magistrato valuta il ricorso e decide in via autonoma e definitiva il provvedimento che può essere di sospensione fino ad un massimo di sei mesi o di esclusione definitiva.

Con la stessa procedura il Magistrato può decidere la sospensione fino a sei mesi del fratello che si trovi, anche senza sua responsabilità, in situazioni non compatibili con l'appartenenza all'Ente.

La perdita della qualifica di fratello non può mai determinare per il fratello o per i suoi eredi diritti a rimborsi o indennizzi di alcun genere.

### **Art. 14 - Capi di Guardia**

I Capi di Guardia sorvegliano i servizi e le altre attività svolte dai fratelli della Confraternita, secondo le direttive e secondo le competenze specifiche attribuite a ciascuno dal Magistrato e ne riferiscono a questo organo. In particolare si occupano del coordinamento dell'attività del volontariato secondo le direttive ed i programmi del Magistrato.

Compongono il Collegio dei Capi di Guardia secondo le norme dell'art. 22. Il loro numero non deve superare i 40 fratelli, esclusi dal conteggio i Capi di Guardia emeriti, oltre a coloro che ne fanno parte di diritto avendo ricoperto la carica di Governatore.

Essi sono scelti tra i fratelli giornanti aventi almeno due anni di anzianità di iscrizione ed abbiano dimostrato attaccamento ed efficienza nel servizio, o anche tra i Fratelli Aggregati qualora ricorrano merito particolari, oltre che di essere in grado di



## Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli

testimoniare i valori a cui la Confraternita si ispira. La nomina è fatta dal Magistrato su proposta del Governatore.

La qualifica di Capo di Guardia si perde per dimissioni o per decisione del Magistrato, nel caso di sopravvenuta inidoneità dei 75 anni di età.

I Capi di Guardia che compiono i 75 anni, acquistano la qualifica di Capo di Guardia Emerito, conservando peraltro tutti i diritti e i doveri, compreso quello di voto nelle assemblee.

Entrano di diritto a far parte dei Capi di Guardia tutti coloro che abbiano ricoperto la carica di Governatore, alla scadenza del proprio mandato.

### **ORGANI DELLA CONFRATERNITA**

#### **Art. 15 - L'Assemblea**

L'assemblea è composta da tutti i fratelli, maggiori di 18 anni, esclusi gli aspiranti, dai Capi di Guardia e dai componenti il Magistrato, ed è convocata e presieduta dal Governatore, e, in caso di sua assenza, dal Vice Governatore. Nel caso anche di un suo impedimento, dal membro più anziano di carica del Magistrato; in caso di stesso periodo di carica, dal più anziano di età.

L'assemblea è convocata in via ordinaria entro il mese di maggio di ogni anno e nel giorno della festa annuale della Misericordia, nonché per il rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea del mese di maggio viene convocata per l'approvazione dei bilanci; quella della festa annuale viene convocata per l'approvazione della relazione morale del Governatore sulle attività dell'Ente.

E' convocata in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei fratelli giornanti o il Collegio dei Capi di Guardia, con decisione da prendersi a maggioranza dei componenti il Collegio dal Governatore quando ne ravvisi la necessità.

L'avviso di convocazione deve essere reso noto mediante apposito manifesto affisso all'albo della Confraternita, almeno dieci giorni prima della riunione.





### **Art. 16 - Deliberazioni**

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei fratelli in prima convocazione. In seconda convocazione è comunque valida, qualunque sia il numero dei presenti.

E' ammessa una solo delega ad altro fratello.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti validamente espressi, salvo che lo statuto richieda una maggioranza diversa.

Se non è diversamente disposto dallo statuto o dal regolamento, i voti si esprimono per alzata di mano, a meno che venga richiesta dalla maggioranza dei presenti la votazione a scrutinio segreto. La votazione è comunque a scrutinio segreto quando avviene per decisioni riguardante fratelli.

Nei casi in cui venga richiesta una maggioranza qualificata, l'Assemblea può deliberare di protrarre la votazione, nominando un seggio composto da tre fratelli, ed aggiornando l'adunanza per consentire l'espressione del voto e per la verifica dei risultati.

Delle adunanze viene redatto verbale, a cura del Cancelliere che lo sottoscrive insieme a chi presiede l'Assemblea.

### **Art. 17 - Competenze dell'Assemblea**

Sono competenze dell'Assemblea:

- a) approvare i bilanci dell'Ente sulla base della relazione del Governatore, nonché della relazione del Collegio dei Revisori;
- b) eleggere, con voto a scrutinio segreto, le cariche sociali secondo le disposizioni statutarie;
- c) formulare pareri o risoluzioni sulle questioni ad essa rimesse dagli altri organi della Confraternita o dallo Statuto;
- d) dare indicazioni agli altri organi, su proposte dei fratelli;
- e) deliberare sulla modifica dello statuto o su quant'altro previsto dallo statuto;
- f) approvare il "Regolamento sul servizio dei Volontari".



## Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli

### **Art. 18 - Il Magistrato**

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, esercita tutte le competenze e tutti i poteri previsti dallo Statuto e comunque tutti quelli che lo Statuto stesso non riserva ad altri organi.

Emana il regolamento generale, i regolamenti dei servizi e le normative attuative del presente statuto.

Esso è composto da sette fratelli che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Esso ha il compito di tutelare e testimoniare i valori della Misericordia.

### **Art. 19 - Elezioni del Magistrato**

Il Magistrato è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto secondo le disposizioni che seguono. La votazione avviene su lista di candidati pari ad undici nominativi. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato, il Governatore fissa la data delle elezioni, stabilendo anche la data entro la quale devono essere presentate le candidature e insediando la Commissione elettorale. La Commissione elettorale è composta da cinque membri di cui uno designato dal Magistrato, due designati dal Collegio dei Capi di Guardia, uno designato dai fratelli giornanti che non ricoprono cariche sociali. Completa la Commissione il Correttore, che la presiede. I componenti la Commissione sono scelti fra i fratelli e possono farne parte anche i componenti del Magistrato o del Collegio dei Capi di Guardia; non possono, comunque, in alcun modo far parte della commissione i candidati da eleggere.

Entro la data fissata ciascun fratello può farsi promotore per la presentazione di candidature. Le candidature devono essere presentate con schede singole, con la firma di almeno cinque fratelli. Ciascun fratello non può firmare più di una scheda.

La Commissione Elettorale, scaduta la data per la presentazione delle candidature, forma la lista, scegliendo undici candidati. L'ordine dei nominativi degli eleggibili sulla lista, viene attribuito mediante sorteggio.

La Commissione stabilisce, altresì, modalità e termini per le elezioni e verifica l'esistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati.

La lista definitiva sarà esposta nei locali della Confraternita almeno una settimana prima dell'elezione e vi rimarrà sino alla votazione.



## Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli

La votazione è valida con qualunque numero di presenti all'assemblea appositamente convocata. Ogni elettore può votare per una massimo di cinque nominativi. E' ammessa una solo delega ad altro fratello elettore.

Risulteranno eletti i fratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il fratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il fratello più anziani di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per fratelli non presenti nella lista, saranno dichiarate nulle.

Fino alla nomina del nuovo Magistrato rimane in carica il precedente con pieni poteri.

Il membro che presiede la Commissione elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni e convoca gli eletti entro sette giorni. Eventuali ricorsi devono essere presentati nel termine perentorio di tre giorni. La Commissione elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

### **Art. 20 - Riunioni del Magistrato**

Il Magistrato si riunisce di regola una volta al mese, oppure quando il Governatore ne ravvisi la necessità o sia richiesto da almeno tre consiglieri.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti, e le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Dell'adunanza viene tenuto verbale a cura del Cancelliere, il quale, a richiesta dei consiglieri interessati, dà atto dei voti contrari espressi.

Gli estratti dei verbali vengono affissi in un apposito albo presso la sede della Confraternita; ciascun fratello ne può prendere visione ed estrarre copia, previa richiesta scritta e motivata al Magistrato che può anche rifiutarla se ricorrono motivate ragioni. Il Magistrato può decidere di non rendere pubbliche, attraverso affissione, le decisioni riguardanti persone.

### **Art. 21 - Il Governatore**

Il Governatore è eletto dal Magistrato a maggioranza semplice in seno ai suoi componenti nella prima riunione utile e resta in carica per la durata del mandato del Magistrato. Con le stesse modalità viene eletto il Vice Governatore, su proposta del Governatore, che sostituisce in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri.





## Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli

Il Governatore rappresenta la Confraternita e ne tutela gli interessi, in particolare ha il compito di:

- a) rappresentare la Confraternita nei rapporti con i terzi e in giudizio, con pieni poteri di firma;
- b) convocare e presiedere le adunanze dell'Assemblea e del Magistrato secondo le modalità relative;
- c) dare attuazione ai deliberati dell'Assemblea e del Magistrato;
- d) adottare i provvedimenti necessari in caso di urgenza, anche nelle materie di competenza di altri organi, compresi quelli di carattere giudiziario, riferendone nella prima riunione al Magistrato per l'eventuale ratifica;
- e) compiere ogni altro atto che sia necessario nell'interesse e per la vita della Confraternita;
- f) proporre iniziative, avviare nuovi servizi e attività, tenere i contatti con il corpo sociale, proporre premi e riconoscimenti, tutelare e onorare la Misericordia, mantenere i rapporti con le istituzioni e la collettività, testimoniare concretamente i valori della Associazione e l'amore per il prossimo.

### **Art. 22 - Il Collegio dei Capi di Guardia**

Il Collegio dei Capi di Guardia è composto da tutti i Capi di Guardia effettivi e emeriti. Esso elegge un proprio rappresentante, che può essere invitato ad assistere alle riunioni del Magistrato.

Il Collegio dei Capi di Guardia è un organo consultivo che può essere chiamato ad esprimersi, con parere non vincolante, a richiesta del Magistrato su:

- a) interpretazione delle norme dello statuto e dei regolamenti, ferma la competenza del Collegio dei Sindaci Revisori in materia amministrativa e contabile;
- b) controversie fra i fratelli o fra questi e gli organi della Confraternita;
- c) reclami dei fratelli in ordine a provvedimenti di sospensione o di esclusione.

### **Art. 23 - Il Collegio dei Sindaci Revisori**

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi ed uno supplente, esperti in materia amministrativa o contabile.



## Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli

Il Collegio elegge il suo presidente, che deve essere iscritto negli albi dei Revisori ufficiali dei conti.

L'Assemblea provvede ad eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori, secondo le modalità di cui all'art. 19, su una lista di candidati pari a cinque nominativi, redatta dalla Commissione elettorale. Ogni elettore può votare un massimo di tre nominativi.

Il Collegio dei Sindaci Revisori resta in carica per la durata del Magistrato eletto nella stessa assemblea.

Sono compiti del Collegio:

- a) verificare almeno ogni sei mesi la contabilità della Confraternita, redigendone apposito verbale;
- b) eseguire verifiche di cassa ogni volta sia ritenuto opportuno;
- c) redigere la relazione annuale di accompagnamento dei bilanci, da presentare all'Assemblea;
- d) esprimere pareri in materia amministrativa o contabile.

I membri del Collegio possono essere inviati alle adunanze del Magistrato senza diritto di voto.

### **Art. 24 - Disposizioni comuni**

Non sono eleggibili alle cariche sociali elettive i fratelli che siano anche dipendenti della Confraternita.

I componenti degli organi collegiali che non si presentino, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, sono dichiarati decaduti dall'organo stesso.

In caso di dimissioni o di cessazione dall'incarico di uno o più membri del Magistrato o del Collegio dei Sindaci Revisori, essi vengono sostituiti con i candidati non eletti seguendo l'ordine di preferenze ricevute. Esaurita la disponibilità dei membri non eletti, se viene a mancare contemporaneamente la maggioranza dei membri del Magistrato o del Collegio dei Sindaci Revisori, verranno indette nuove elezioni secondo le modalità di cui all'art. 19. I membri eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare durano in carica per lo stesso periodo per il quale questi ultimi sarebbe restati in carica.



## Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli

### **Art. 25 - Il Correttore**

Il Correttore è il Proposto della Insigne Collegiata di Empoli e viene nominato da S.E. il Cardinale della Diocesi di Firenze.

Egli provvede all'assistenza spirituale ed alla formazione religiosa dei Fratelli e presiede le funzioni liturgiche, concordando ogni anno, insieme al Magistrato. Deve, essere invitato alle riunioni dell'Assemblea.

Vigila sul rispetto ed osservanza dello spirito e di valori cristiani della Confraternita in ogni sua manifestazioni.

Le delibere del Magistrato riguardanti le questioni morali e religiose, devono avere espressamente il suo consenso.

Il Correttore svolge altresì tutti i compiti attribuitigli dallo statuto, dai regolamenti, dalla consuetudine e dalla prassi.

### **Art. 26 - Il Prefetto**

Il Prefetto è nominato dal Magistrato su proposta del Governatore.

Può assolvere l'incarico di Prefetto, avendone le caratteristiche, anche che ricopra altra carica.

Opera in relazione ai valori cristiani e ai principi del volontariato che sono alla base dello spirito della Confraternita.

Dirige la preparazione delle feste, religiose e laiche, deliberate dal Magistrato, sorvegliandone lo stile ed il cerimoniale; osserva e fa osservare la cura costante dell'immagine dell'associazione, dei fratelli e degli ambienti.

## **L'AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 27 - Il Coordinatore**

Il Coordinatore è il responsabile dell'Esecutivo. E' nominato dal Magistrato ed è il più elevato in grado dei dipendenti dell'Ente.





## Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli

Opera sotto la direzione del Governatore.

Coordina e dirige il personale dipendente e, ha la responsabilità delle gestioni operative e delle attività dell'Ente della esecuzione delle deliberazioni del Magistrato e degli indirizzi del Governatore, nel rispetto dei programmi e delle decisioni del Magistrato.

Assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato.

### **Art.28 - Il Cancelliere**

Il Cancelliere è il Segretario degli Organi della Confraternita. Ha la responsabilità della regolarità amministrativa e dei Libri Sociali. E' nominato dal Magistrato e può essere dipendente dell'Ente.

Assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato e ne redige e conserva i verbali.

Vigila sulla legittimità e regolarità delle deliberazioni e sul loro iter amministrativo, verificandone la corrispondenza con i documenti di entrata e di spesa.

### **Art. 29 - Il Camarlingo**

Il Camarlingo è il responsabile della Contabilità dell'Ente. E' nominato dal Magistrato e può essere dipendente dell'Ente.

Assicura la regolarità contabile e fiscale dell'Ente.

Presenta i progetti dei bilanci al Magistrato per la relativa approvazione. Segue le entrate e le spese e la corrispondenza con i bilanci ed il rispetto del trattamento giuridico del personale dipendente. Assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato per le materie di sua competenza, tiene i rapporti con le banche, cura il ricorso dei crediti e il pagamento dei debiti, sorveglia per un andamento regolare delle scritture contabili.

Vista i mandati e le reversali.



## IL PATRIMONIO

### Art. 30 - Proventi

La Confraternita ha un proprio patrimonio formatosi durante la sua lunga attività. Essa trae i mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali:

- 1) offerte volontarie dei fratelli;
- 2) dalle rendite del patrimonio;
- 3) dalle quote degli iscritti;
- 4) dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, o da singoli privati;
- 5) dall'esercizio di iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui anche di natura economica sempre che finalizzate al perseguimento degli scopi statutari e gli eventuali utili dovranno essere investiti nelle attività caritative;
- 6) dai corrispettivi previsti da convenzioni con Enti pubblici e dai corrispettivi specifici previsti per i servizi prestati; necessari per garantire l'autosufficienza economica delle strutture stesse;
- 7) da ogni altra entrate che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

La Confraternita redige annualmente un bilancio dell'esercizio per anno solare, il bilancio è composto dal conto economico e finanziario e dallo stato patrimoniale.

In questo preciso e vincolante contesto la Confraternita potrà assumere partecipazione in società di capitali disciplinate dal C.C. sempreché lo scopo e l'attività delle medesime siano compatibili con i fini dell'istituzione o strumentali per il conseguimento degli stessi, anche mediante conferimento di proprie attività o settori di attività.

### Art. 31 - Utilizzazione dei proventi

I proventi della Confraternita devono essere utilizzati per le spese necessarie per lo svolgimento delle attività nonché per il mantenimento ed il rinnovo dei mezzi mobili e immobili necessari, per i compensi al personale dipendente e per ogni altra necessità che sia conseguente agli obiettivi e comunque giudicata utile all'Ente medesimo dal Magistrato.



## Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli

Gli eventuali avanzi di gestione possono essere destinati all'incremento delle opere di beneficenza anche al di fuori del territorio di operatività della Confraternita all'arricchimento ed al miglioramento del patrimonio sociale.

In nessun caso è consentita la distribuzione diretta o indiretta di utili ai soci.

### L'ATTIVITA' DELLA CONFRATERNITA

#### Art. 32 - Attività istituzionali

L'attività della Confraternita è tesa a realizzare concretamente le opere di Misericordia nello spirito del Vangelo. Essa si muove a tutto campo per aiutare quanti si trovano in stato di bisogno, difficoltà, disagio, sofferenza, disperazione, a causa di malattia, calamità naturali, vecchiaia, handicap, traumi fisici e morali, diversità di ogni tipo, razza, colore e religione, miseria, esclusione, restrizione in carcere, usura, droga e disagio giovanile.

A tal fine essa promuove gruppi operativi nei vari settori di intervento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trasporto sanitario, di emergenza e sociale, la protezione civile, l'assistenza ai carcerati, la gestione di mense popolari e di alberghi popolari, la lotta all'usura, l'assistenza alle famiglie, l'assistenza agli anziani, l'assistenza dei malati, dei loro familiari e degli anziani a domicilio, l'aiuto ai paesi poveri del mondo.

Tali attività oltre che direttamente possono anche essere realizzate attraverso la costituzione o la partecipazione a società, enti, fondazioni, associazioni e possono essere anche convenzionate con Comune, ASL e altre istituzioni.

La Confraternita ospita nei propri locali un centro ambulatoriale e, infine, ha due gestioni speciali: il Cimitero e la Casa di Riposo ora Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia. Può costituire società e fondazioni ritenute utili o necessarie al raggiungimento della qualità sociale.





## Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli

### **Art. 33 - I Cimiteri**

I Cimiteri hanno la funzione principale di assicurare ai Fratelli una sepoltura cristiana ed ai loro familiari la possibilità di onorarne degnamente la memoria. La sepoltura nei Cimiteri è riservata ai Fratelli (aspiranti, Capi di Guardia, giubilati o aggregati), salva la possibilità di accogliere altri defunti in base al regolamento cimiteriale, sempreché congiunti di un fratello della Misericordia. Le sepolture sono concesse in uso temporaneo. La concessione, l'uso ed il trasferimento delle sepolture sono disciplinati da un regolamento dei Cimiteri.

### **Art. 34 - La Casa di Riposo**

La Misericordia svolge l'opera di assistenza ad anziani ed invalidi attraverso la Fondazione Centro Residenziale "Vincenzo Chiarugi" della Misericordia di Empoli. Essa ha la funzione di offrire alloggio, mantenimento ed assistenza secondo criteri di efficienza ed in conformità con le disposizioni vigenti. I mezzi per tale servizio sono assicurati dalle rette e dai contributi delle pubbliche amministrazioni a ciò tenute dagli ospiti e/o loro familiari, dall'attività dei volontari.

A tale fine la Fondazione stipula, in quanto necessario, convenzioni con le amministrazioni competenti. La Confraternita fornisce la struttura, la manutenzione anche straordinari a sostegno della Fondazione se necessario.

Un regolamento disciplina la struttura ed i criteri di gestione della Casa di Riposo, le condizioni di ammissione e di degenza degli ospiti, i diritti e i doveri degli stessi e delle loro famiglie.

La Casa di Riposo Vincenzo Chiarugi ha propria autonomia patrimoniale e statutaria.

Il Consiglio di amministrazione viene eletto dalla Misericordia.

## **LE SEZIONI**

### **Art. 35 - Disposizioni Generali**

Con delibera del Magistrato possono essere costituite Sezioni con sede in località limitrofe a Empoli.



## Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli

Il Magistrato definisce il territorio di competenza, la sede, i criteri di attività, ed eventualmente attribuisce un fondo annuale all'interno del bilancio della Confraternita.

La Sezione ha la funzione di svolgere le attività proprie della Confraternita della Misericordia nell'ambito del suo territorio.

Tutti i Fratelli ivi residenti possono partecipare a dette attività, ma non ne hanno l'obbligo; e comunque non perdono né i diritti né i doveri comuni ai Fratelli della Confraternita.

### **Art. 36 - Il Comitato della Sezione**

La sezione è retta da un Comitato eletto da tutti i Fratelli Giornanti della Confraternita residenti nel territorio come sopra definito.

Il Comitato designa uno degli eletti di rappresentare la Sezione e di tenere i rapporti con la Confraternita.

La nomina è soggetta a ratifica del Magistrato.

Il Comitato dirige l'attività della Sezione impiegando il fondo di cui all'art. 35 può proporre al Magistrato iniziative locali, o svolgerle su delega del Magistrato stesso.

In nessun caso i dirigenti o il rappresentante della Sezione possono impegnare con terzi la Confraternita.

### **Art. 37 - Rapporti con il Magistrato**

Il Magistrato può annullare o revocare decisioni delle Sezioni non conformi ai principi dello Statuto, dei Regolamenti o alle norme della Confraternita, o non rientranti nella loro competenza.

Il Comitato può presentare ricorso al Magistrato in caso di mancata approvazione di una decisione. Il rappresentante della Sezione può partecipare alla riunione del Magistrato nella quale viene esaminato il ricorso senza diritto di voto.

Le Sezioni possono essere soppresse con delibera del Magistrato quando ricorrano fondate ragioni.



## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 38 - Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea su proposta del Magistrato; la riunione dell'Assemblea è ritenuta valida con la presenza dei tre quarti dei componenti l'Assemblea in prima convocazione o con qualsiasi numero di presenti in seconda convocazione. Delibera con la maggioranza relativa dei presenti.

### Art. 39 - Scioglimento

Lo scioglimento della Confraternita può essere proposto dal Magistrato. In caso di impossibilità di far funzionare gli organi sociali, lo scioglimento può essere proposto anche dal Governatore o dal Collegio dei Capi di Guardia, il quale può anche, in caso di inerzia del Governatore, convocare a tale scopo l'Assemblea.

La convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno trenta giorni, e precisare le ragioni della proposta; essa deve anche essere affissa nella sede della Confraternita e rimanervi per tutto il periodo. Tali procedure devono essere rispettate anche in caso di fusione con altre associazioni come previsto dall'art. 41 del presente Statuto.

### Art. 40 - Liquidazione

Con delibera di scioglimento vengono nominati uno o più liquidatori, i quali provvederanno alla liquidazione secondo le norme di legge. La stessa delibera determina i criteri ai quali si dovranno attenere i liquidatori e i soggetti ai quali dovranno essere devoluti i beni che residueranno dopo l'estinzione delle passività.

In ogni caso tali soggetti devono essere scelti fra le associazioni di ispirazione cristiana aventi fini di carità analoghi a quelli della Confraternita, con precedenza per quelle operanti in Empoli o nel suo territorio.

Nel caso che non sia possibile designare un'associazione di questo tipo, la scelta sarà rimessa alla libera determinazione dell'Arcivescovo di Firenze, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 662/96.

In nessun caso si potrà procedere a ripartizioni o rimborsi in favore di soci.





## Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli

### **Art. 41 - Fusione**

La fusione della Confraternita con altre Confraternite di Misericordia o con altre associazioni aventi finalità analoghe può esser deliberata con le modalità e procedure di cui all'art. 39.

### **Art. 42 - Rinvio a norme di legge**

Per quanto non disposto dal presente statuto e salva la disciplina risultante dai regolamenti interni legittimamente adottati, si applicano le norme del codice civile in materia di persone giuridiche, nonché le leggi statali e regionali in materia di associazioni del volontariato.

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Le elezioni del Magistrato, in base alle norme del presente statuto, verranno indette alla scadenza del mandato del Governatore attualmente in carica.

Fino a tale data, per quanto concerne l'elezione degli organi sociali, resteranno in vigore le norme dello Statuto della Confraternita vigente al momento della stesura del presente.

F.to:

Il Governatore

*Dr. Giovanni Pagliai*

Il Cancelliere

*Dr. Fabrizio Sestini*

***Approvato dall'Assemblea della Fratellanza del 30 Maggio 2010;  
Approvato dalla Giunta Regionale Toscana con decreto 4705 del 23 Settembre  
2010;  
Iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private in data 27  
Settembre 2010 al n. 529.***



## Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli



Associazione di Volontariato O.N.L.U.S. ( D.P.G.R. 1156 DEL 26-09-94)  
Iscritta all'albo delle Persone Giuridiche del Tribunale di Firenze al n° 860P.G  
C.F. 82000770485

Via Cavour, 32 - 50053 - Empoli  
Tel. 0571.7255 Fax. 0571.700121  
info@misericordia.empoli.fi.it  
www.misericordia.empoli.fi.it